Decreto-legge recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Sommario

CAPO I SOSPENSIONE DI TERMINI E VERSAMENTI	2
Art.1 (Proroga termini dichiarazione 730 precompilata) – IN ATTESA DI NORMA DA ADE	2
ART. 2 (SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE)	
ART. 3 (RIMESSIONE IN TERMINI PER ADEMPIMENTI E VERSAMENTI)	
ART. 4 (SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DELLE UTENZE)	
ART. 5 (SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'A	SSICURAZIONE
OBBLIGATORIA)	
ART. 6 (MISURE IN FAVORE DEI BENEFICIARI DI MUTUI AGEVOLATI)	8
ART. 7 (SOSPENSIONE DEI TERMINI PER I VERSAMENTI DEI PREMI ASSICURATIVI, DEI DIRITTI CAMERALI E DELLE QUOTE DEGLI	UTILI DOVUTI
DALLE SOCIETÀ COOPERATIVE)	9
ART. 8 (SOSPENSIONI DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE PER IL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO) IN ATTESA DI NORMA	<mark>\ DA</mark>
MIBACT/LAVORO/RGS	10
Art. 9 (Disposizioni comuni)	11
CAPO II MISURE IN MATERIA DI LAVORO	12
ART. 10 (NORME SPECIALI IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO)	
ART. 11 (TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIO PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO GIÀ IN CASSA INTEGRAZI	
STRAORDINARIA)	
ART. 12 (CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA)	
ART. 13 (INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI)	
Art. 14 (Residui Regioni su Cassa integrazione) – DA VERIFICARE	
CAPO III ULTERIORI MISURE URGENTI	19
Art. 15 (Fondo garanzia PMI)	19
Art. 16 (Estensione Fondo Gasparrini)	20
Art. 17 (Fondo Simest)	21
Art. 18 (Voucher Agenzie turistiche) <mark>IN ATTESA DI NORMA Mibact-Mit</mark>	22
Art. 19 (Proroga validità Tessera sanitaria)	23
ART. 20 (MISURE DI AUSILIO ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO AGILE DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINIST	
ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO)	24
ART. 21 (MISURE URGENTI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO)	26
Art. 22 (Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze nei procedimenti civili, pei	NALI,
AMMINISTRATIVI E DI COMPETENZA DI OGNI ALTRA GIURISDIZIONE SPECIALE) — SI RIMETTE ALLA VALUTAZIONE DELLA	
ART. 23 (PROROGA DEGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 14 E 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO	, ,
ART. 24 (MISURE URGENTI RELATIVE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE TRIENNIO 2019-2022).	
ART. 25 (CARTA DELLA FAMIGLIA)	
ART. 26 (MISURE PER LA PROFILASSI DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO NAZIONA	
FUOCO)	34

Non inserite norme Interno e Protezione Civile personale/strutture.

Capo I Sospensione di termini e versamenti

Art.1 (Proroga termini dichiarazione 730 precompilata) – <mark>IN ATTESA DI NORMA DA AdE</mark>

Art. 2

(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

- 1. Con riferimento alle entrate non tributarie e nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2020, n. 45 e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dall'articolo 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
- 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159; i versamenti oggetto di sospensione ai sensi del comma 1 devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
- 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e a quelli di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 4.Relativamente ai soggetti indicati dal comma 1 del presente articolo, sono differiti al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b) e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e quello del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Relazione illustrativa

Il **comma 1** prevede, con riferimento alle entrate non tributarie e a favore dei debitori che hanno la residenza, la sede legale ovvero la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al DPCM del 23 febbraio 2020, la sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi.

Il **comma 2** stabilisce l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 e precisa che i versamenti oggetto di sospensione ai sensi del comma 1 devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 31 maggio 2020.

Il **comma 3** prevede che le disposizioni dei commi 1 e 2 si applichino anche agli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge n. 160/2019 sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

Il **comma 4**, infine, contempla, a favore dei soggetti indicati dal precedente comma 1, il differimento al 31 maggio 2020 (differito al 1 giugno 2020, essendo il 31 maggio giorno festivo) del termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla c.d. "rottamazione-ter" (art. 3, commi 2, lett. b) e 23, e art. 5, comma 1, lett. d), del DL n. 119/2018, e art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del DL n. 34/2019) nonché di quello del 31 marzo 2020 in materia di c.d. "saldo e stralcio" (art. 1, comma 190, della legge n. 145/2018), coerentemente con il termine individuato in applicazione della previsione del comma 2.

Relazione tecnica

Alle disposizioni in commento non si ascrivono effetti in termini di minori entrate per l'anno 2020, considerato che la sospensione e il differimento dei termini di pagamento in esse previste hanno carattere infrannuale e viene comunque assicurato il relativo versamento entro il corrente anno.

Art. 3 (Rimessione in termini per adempimenti e versamenti)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2020 n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni individuati dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2020, n. 45, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

Relazione illustrativa

La disposizione contenuta nel comma 1 prevede l'estensione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni individuati dall'allegato 1 del predetto Decreto. La previsione è rivolta anche alle aziende o ai clienti dei predetti soggetti che si trovino al di fuori dei territori interessati dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19 adottate ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, laddove siano loro contestate violazioni connesse ai termini di mancato adempimento o versamento, qualora imputabili a professionisti e altri soggetti individuati al comma 1 conferitari di incarico professionale.

Art. 4

(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica dell'acqua del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio indicati nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 e successive modifiche e integrazioni.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Relazione tecnica

La presente disposizione, in relazione a quanto previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ai comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio indicati nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, intende prevedere la possibilità per l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di disporre la sospensione dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. L'Autorità di regolazione, al fine di tutelare le utenze interessate, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi. Eventuali oneri derivanti potranno essere coperti, ove opportuno, attraverso specifiche modalità individuate da ARERA.

La disposizione, non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5

(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. Nei Comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2020, n. 45 sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al **30 aprile 2020**. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati a far data dal **1**° **maggio 2020** anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Relazione illustrativa

Al **comma 1**, viene prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 in favore dei datori di lavoro operanti nei territori dei comuni di cui all'articolo 1. Per detti adempimenti e versamenti, da effettuare a far data dal 1° maggio 2020, è esclusa l'applicazione di sanzioni e interessi, mentre è possibile il ricorso alla rateizzazione.

Relazione tecnica

La norma proposta prevede il differimento al 1° aprile 2020 dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2020, con possibilità di rateizzazione delle somme dovute fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. Tale differimento, collocandosi entro il 2020, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6

(Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati)

1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati, concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2020, n. 45, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale ed interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazione tecnica

La norma è volta a far fonte alle difficoltà delle imprese operanti nei territori colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel rispettare le scadenze previste dai piani di restituzione dei finanziamenti agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia. A tal fine viene data facoltà alle predette imprese di richiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. L'ambito di applicazione della norma è quindi definito su base territoriale, indipendentemente dallo strumento agevolativo incardinato presso la predetta Agenzia, al fine di consentire una "moratoria" generalizzata rispetto ai finanziamenti agevolati concessi dalla stessa.

La sospensione del pagamento e l'allungamento del piano si applicano anche nei casi di avvenuta risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il credito non sia iscritto a ruolo o non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso e anche in caso di transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La norma non richiede ulteriori stanziamenti di risorse pubbliche.

Art. 7

(Sospensione dei termini per i versamenti dei premi assicurativi, dei diritti camerali e delle quote degli utili dovuti dalle società cooperative)

- 1. Nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2020, n. 45 sono sospesi:
 - a) fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti dei premi, o delle relative rate di premio, per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'operatività della relativa garanzia assicurativa, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo;
 - b) fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché al diritto di segreteria dovuto alle Camere di commercio per le formalità effettuate;
 - c) fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo le domande di iscrizione alle camere di commercio; le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.
 - d) fino al 30 aprile 2020, i termini relativi agli adempimenti ed al versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta.
- 2. Gli adempimenti e i pagamenti sospesi ai sensi del presente articolo sono effettuati a far data dal 1º maggio 2020.

NECESSARIA RT SU SOSTENIBILITA' FINANZIARIA PER CAMERE DI COMMERCIO

Infatti, la sospensione dei termini per i versamenti dovuti alle Camere di commercio per diritto annuale e per diritto di segreteria ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché dei termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo le domande di iscrizione alle camere di commercio comporta l'interruzione di flussi di entrata che, laddove gli enti camerali si trovino in condizione di precario equilibrio finanziario, potrebbe determinare l'impossibilità da parte degli stessi enti di assolvere a impegni di spesa già assunti, come le spese obbligatorie. Peraltro, il diritto di segreteria è dovuto quale corrispettivo dell'attività che viene svolta in materia di certificazione e di iscrizione in registri o elenchi detenuti dalle camere di commercio.

Art. 8 (Sospensioni dei versamenti delle ritenute per il settore turistico-alberghiero) IN ATTESA DI NORMA DA MIBACT/LAVORO/RGS

Art. 9 (Disposizioni comuni)

1. Le misure di cui agli articoli da 2 a 7, nonché da 10 a 13 possono essere estese, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti per materia, anche in relazione alla eventuale individuazione di ulteriori territori da parte di successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, fermo restando che i pagamenti relativi a imposte, tributi, contributi ed altre entrate con effetti sulla finanza pubblica devono essere acquisiti entro l'esercizio finanziario 2020 e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Relazione illustrativa

La disposizione ha la finalità di consentire l'applicazione delle misure del presente capo anche ad eventuali ulteriori Comuni che dovessero essere individuati a seguito della emanazione di successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'art. 3 comma 1 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 (recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19"), senza richiedere l'adozione di ulteriori provvedimenti normativi aventi le medesime finalità.

Da verificare l'impatto di gettito dell'estensione anche agli articoli da 10 a 13

Capo II Misure in materia di lavoro

Art. 10

(Norme speciali in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario)

- 1. I datori di lavoro che presentano domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria o di assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per unità produttive site nei Comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2020, n. 45, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, di cui al medesimo decreto, sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto, e dai termini del procedimento previsti dagli articoli 15 comma 2, 30 comma 2 del predetto decreto legislativo. Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttive al di fuori dei Comuni di cui all'articolo 1, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti Comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi.
- 2. I periodi di trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario di cui al comma 1, esclusivamente per il riconoscimento dei medesimi, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4 commi 1 e 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei limiti previsti dagli articoli 12, 29 commi 3 e 4, 30 comma 1 e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.
- 3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020.
- 4. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo n. 148 del 2015. La prestazione di cui al presente comma è riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020.
- 5. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
- 6. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui ai commi 3 e 4. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Relazione illustrativa

Al **comma 1**, vengono introdotte procedure semplificate per presentare istanza di CIGO o assegno ordinario per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa presso unità produttive site nei comuni individuati, ovverosia senza necessità, per i datori di lavoro, di procedere alla consultazione sindacale e di osservare i termini del procedimento previsti dal d.lgs. n. 148 del 2015. Detta istanza può essere presentata anche da aziende che hanno unità produttive al di fuori dei Comuni interessati, per i soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti comuni impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. Sono disciplinate poi le modalità di presentazione della domanda

Al **comma 2** è stabilito che i periodi di trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario di cui al comma 1 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive, dei limiti previsti decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

Al **comma 3** è previsto il tetto massimo di spesa individuato per le misure di cui al comma 1.

Al **comma 4** è stabilito che l'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. La prestazione è riconosciuta in un limite massimo di spesa.

Al **comma 5** viene precisato che i lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Non sono richiesti limiti di durata del rapporto di lavoro.

Il **comma 6** demanda all'INPS il monitoraggio dei limiti di spesa di cui ai commi 3 e 4. Al raggiungimento di tale limite l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Relazione tecnica

L'articolato in esame prevede la possibilità di fruire di trattamenti di integrazione salariale ordinaria nonché di assegno ordinario, a seguito della sospensione dell'attività lavorativa conseguente l'emergenza sanitaria, da parte di lavoratori dipendenti rientranti nel bacino di applicazione descritto in premessa e già tutelati da forme di sostegno al reddito (CIGO e FdS):

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto sono emerse le seguenti platee:

- 8.746 lavoratori dipendenti assicurati per CIGO con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 2.237,20 euro; dall'analisi svolta è emerso che il 5% di tale platea ha superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO, e pertanto la concessione della misura prevista dal decreto in esame comporta il sorgere di un onere a carico della finanza pubblica;
- 8.857 lavoratori rientranti nel campo di applicazione del decreto tutelati dai Fondi di solidarietà. La retribuzione media mensile di tali lavoratori è pari, per il 2019, a 1.850,8 euro. Di tale platea 2.574 lavoratori hanno diritto alla concessione dell'assegno ordinario senza tener conto dei limiti aziendali e dell'assegno di solidarietà per dimensioni aziendali inferiori a 15 dipendenti.

Si è ipotizzata una durata media della prestazione pari a 2 mesi

Art. 11

(Trattamento di integrazione salariale ordinario per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

1. Le aziende site nei Comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2020, n. 45, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell'articolo 3 riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi. La concessione della cassa integrazione ordinaria è subordinata all'interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

2. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 1. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Relazione illustrativa

Il **comma 1** prevede, per le imprese che già beneficiano di un trattamento di CIGS, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la possibilità di presentare domanda di CIGO ai sensi dell'articolo 3, previa adozione di un decreto parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che sospenda gli effetti del predetto trattamento. La concessione è subordinata all'effettiva interruzione degli effetti della CIGS già autorizzata. Non sono richiesti limiti di durata del rapporto di lavoro.

Il **comma 2** demanda all'INPS il monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 1. Al raggiungimento di tale limite l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Relazione tecnica

L'interruzione della fruizione della CIGS è riferita a 229 lavoratori che hanno avuto una retribuzione media mensile nel 2019 pari a 2.509,7 euro. Anche in questo caso è stata ipotizzata una durata media della prestazione pari a 2 mesi.

Art. 12

(Cassa integrazione in deroga)

1. I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei Comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2020, n. 45, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti Comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. La prestazione di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, non può essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

- 2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestici.
- 3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020 a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data.
- 4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle Regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le Regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.
- 5. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6 *ter* del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Relazione illustrativa

Al **comma 1** è stabilito che i datori del settore privato, incluso quello agricolo, che non possono beneficiare degli strumenti di sostegno al reddito previsti a legislazione vigente, con unità produttive site nei comuni individuati dal citato DPCM 23 febbraio 2020 nonché i datori di lavoro del settore privato che hanno in forza lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, possono presentare domanda di CIGS in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro (e comunque per un periodo massimo di tre mesi). Per i soli lavoratori del settore agricolo, il trattamento di integrazione salariale, è riconosciuto per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti, senza per ciò solo poter essere equiparato ad attività lavorativa ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Il **comma 2** esclude dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestici.

Al **comma 3** viene individuato il limite massimo di spesa per la misura e non sono richiesti limiti di durata del rapporto di lavoro.

Il **comma 4** statuisce le modalità di adozione del decreto di concessione dei trattamenti. Compete alla Regione dove è sita l'unita produttiva interessata alla sospensione del rapporto di lavoro, verificare la sussistenza dei presupposti e decretare il provvedimento di concessione del succitato trattamento, ferma restando la trasmissione del decreto autorizzativo entro quarantotto ore all'INPS. La

ripartizione del limite di spesa complessivo tra le Regioni interessate è disciplinata con Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. L'INPS provvede poi al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni interessate, con la finalità di impedire l'emissione di altri provvedimenti concessori oltre il limite di spesa.

Al **comma 5** è prevista la modalità di pagamento diretto da parte dell'INPS ex d.lgs. n. 148 del 2015.

Relazione tecnica

L'articolo in esame prevede la concessione di un trattamento di integrazione salariale in deroga in favore di quei lavoratori rientranti nel bacino di applicazione del decreto in esame descritto in premessa non assicurati per CIGO e non tutelati da Fondi di solidarietà categoriali.

Dagli archivi gestionali dell'INPS è stata rilevata una platea pari a 2.416 lavoratori (compresi gli agricoli) con una retribuzione media mensile 2019 pari a 1.535,4 euro. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è stato stimato ipotizzando la concessione della prestazione in deroga per un periodo di 2 mesi.

Art. 13

(Indennità lavoratori autonomi)

1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2020, n. 45, o siano ivi residenti alla medesima data è riconosciuta, ai sensi del successivo comma 3, un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 97.

2. Il trattamento di cui al presente articolo è concesso con decreto della Regione interessata, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le Regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche i via prospettica il limite di spesa, le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

Relazione illustrativa

Al **comma 1** è riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa iscritti all'AGO, alle forme esclusive e sostitutive, nonchè alla gestione separata, che svolgono la loro attività lavorativa nei comuni della cd. zona rossa, o siano ivi residenti o domiciliati prima dell'entrata in vigore del presente decreto legge. L'indennità, riconosciuta in un limite massimo di spesa è erogata dall'INPS e non concorre alla formazione del reddito.

Al **comma 2** vengono stabilite le modalità di concessione dell'indennità, il limite di spesa complessivo e le modalità di presentazione delle domande. La ripartizione del limite di spesa complessivo tra le Regioni interessate è disciplinata con Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. L'INPS provvede poi al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni interessate, con la finalità di impedire l'emissione di altri provvedimenti concessori oltre il limite di spesa.

Relazione tecnica

La norma proposta da questo articolo prevede la concessione di una indennità mensile pari a 500 euro in favore dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, professionisti, collaboratori, CDCM) che hanno sospeso l'attività a seguito dell'emergenza sanitaria.

Dalle osservazioni effettuate sugli archivi dell'Istituto con riferimento all'anno 2019, i lavoratori autonomi rientranti nel bacino di applicazione della norma in esame sono risultati pari a 5.776. L'onere stimato è riferito all'ipotesi di concessione di tale indennità per un periodo di 2 mesi.

Art. 14 (Residui Regioni su Cassa integrazione) – DA VERIFICARE

Capo III Ulteriori misure urgenti

Art. 15 (Fondo garanzia PMI)

- 1. Per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2020, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
- 2. L'intervento di cui al comma 1 può essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione del danno eccezionale subìto in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.
- 3. Per le finalità di cui al presente articolo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ... milioni di euro per il 2020. (Ai relativi oneri si provvede...)

Relazione illustrativa e tecnica

L'intervento del Fondo centrale PMI ricalca quello già posto in essere per il terremoto del centro Italia (art. 19, DL n. 189/2016), prevedendo l'intervento a titolo gratuito e nella misura massima oggi consentita dalla normativa nazionale e dalla disciplina UE (80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione).

In considerazione dei maggiori oneri (sia per mancate commissioni di accesso in conseguenza della gratuità, sia per maggiori accantonamenti connessi alla deroga delle misure di copertura della garanzia di cui al DM 6 marzo 2017) e della presumibile maggiore rischiosità delle operazioni in questione è stato previsto un rifinanziamento del Fondo per 50 milioni per il 2020. Ai relativi oneri si provvede ...

Art. 16 (Estensione Fondo Gasparrini)

All'art.2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera d): "d) Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Art. 17 (Fondo Simest)

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di milioni di euro per l'anno 2020.

2. Al relativo onere, pari amilioni nell'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA istituito dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n.3.

Relazione illustrativa

Per contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla diffusione del Covid-19, si rende necessario potenziare gli strumenti a sostegno delle imprese esportatrici.

Tra questi strumenti riveste particolare importanza il "fondo 394", istituito dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. Il "fondo 394" è finalizzato a sostenere programmi di penetrazione commerciale all'estero, mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato ad imprese esportatrici, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato (articolo 18-bis, decreto-legge n. 34/2019).

Nell'ultimo quinquennio il fondo ha erogato finanziamenti agevolati a 1.800 imprese, di cui 86% piccole e medie imprese. L'incremento del fatturato complessivo è stato pari a oltre 2 miliardi di euro, grazie anche ad una riduzione del peso degli oneri finanziari sul margine operativo lordo dal 14,6% all'8,2% (confronto tra un campione di imprese che si sono avvalse del "fondo 394" e un campione di imprese che non se ne sono avvalse). La dinamica della domanda da parte delle imprese nel 2019 può così riassumersi:

Disponibilità impegnabili ad inizio 2019	242
Impegni autorizzati e previsti entro il 31.12.2019	296
Rientri e impegni cancellati	77
Commissioni, spese legali e di funzionamento	7
Disponibilità a fine 2019	16

Relazione tecnica

La disposizione autorizza la spesa di milioni di euro per l'anno 2020 per incrementare le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma primo, del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito dalla legge n. 394 del 1981 destinato a interventi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Le risorse saranno utilizzate per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto. Alla compensazione degli effetti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA istituito dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n.3.

Art. 18 (Voucher Agenzie turistiche) <mark>IN ATTESA DI NORMA Mibact-Mit</mark>

Art. 19 (Proroga validità Tessera sanitaria)

1. La validità delle Tessere sanitarie di cui all'art. 50, comma 1 del decreto legge n. 269 del 2003 nonché di cui all'art. 11, comma 15 del decreto-legge n. 78 del 2010 con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).. La proroga non è efficace per la Tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della Tessera sanitaria. Per le Tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all'assistito, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la ASL di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate d'intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante della protezione dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).

Relazione illustrativa

Tale disposizione è volta ad assicurare agli assistiti la disponibilità delle funzionalità della Tessera sanitaria (con imminente scadenza, nuova emissione o duplicati), anche in casi di eventuali difficoltà di produzione e consegna all'assistito della Tessera sanitaria, dovute alla situazione emergenziale.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che:

- la proroga della validità non comporta attività aggiuntive a carico del MEF per le emissioni della Tessera Sanitaria;
- la produzione della copia provvisoria e relativa trasmissione telematica è realizzabile attraverso funzionalità già in parte operative e i cui costi per il relativo adeguamento risultano marginali e ricompresi nell'ambito delle risorse di cui all'art. 50, comma 12 del DL 269/2003 e art. 11, comma 15 del DL 78/2010.

Art. 20

(Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico)

- 1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di Personal Computer portatili e Tablet possono essere incrementati in misura pari sino al cinquanta per cento del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.
- 2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma 1 o nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché degli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, è autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
 - a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida nella procedura indetta da Consip per la conclusione della vigente Convenzione per la fornitura di Personal Computer portatili e Tablet, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;
 - b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- 3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità completamente automatizzate.
- 4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa attestazione della necessità ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui al predetto comma 1 per il proprio personale.

Relazione tecnico - illustrativa

Con la presente proposta normativa si intende mettere a disposizione del settore pubblico le dotazioni informatiche necessarie per consentire lo svolgimento del lavoro agile quale misura per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, attraverso il ricorso a strumenti contrattuali efficienti e tempestivi messi a disposizione da Consip. In questo senso, considerato l'aumento di fabbisogno delle amministrazioni legato alla imprevedibile necessità di fronteggiare l'emergenza in corso, si dispone l'aumento delle quantità massime previste dalle convenzioni aventi ad oggetto la fornitura di Personal Computer portatili e Tablet attualmente attivate nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli

acquisti pubblici nel limite del 50 per centro dell'importo complessivo, nel rispetto dell'articolo 72, paragrafo 1, lett. c) della Direttiva 2014/24/UE, e salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario. In caso l'aggiudicatario eserciti tale facoltà o qualora le quantità disponibili a seguito dell'incremento del valore del contratto non siano comunque sufficienti a fare fronte all'incremento del fabbisogno delle amministrazioni, la presente proposta normativa disciplina le ulteriori procedure per consentire alle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico di disporre di strumenti di acquisto per l'acquisizione della strumentazione necessaria per l'applicazione del lavoro agile. In particolare, accertata dal punto di vista normativo la sussistenza del presupposto della necessità ed urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vista l'esigenza di tutelare la salute pubblica, Consip è autorizzata allo svolgimento di procedure senza pubblicazione dei bandi ai fini della stipula di convenzioni-quadro e accordi-quadro aventi ad oggetto la fornitura di Personal Computer portatili e Tablet nonché degli ulteriori beni e servizi informatici necessari. Ai fini dello svolgimento di tali procedure da parte di Consip si prevedono semplificazioni procedurali, tra cui la possibilità di consultazione degli operatori economici ammessi al sistema dinamico di acquisizione gestito da Consip e degli operatori economici della procedura di gara svolta da Consip per la stipula dell'attuale convenzione-quadro per la fornitura di Personal Computer portatili e Tablet.

La disposizione riveste carattere ordinamentale e pertanto non determina effetti finanziari.

Art. 21 (Misure urgenti in materia di pubblico impiego)

1. Per i periodi di assenza per malattia dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al Covid-2019, non si applica la decurtazione del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 71, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuti al Covid-2019 sono equiparati ai periodi di assenza di cui al primo periodo.

Relazione illustrativa

La disposizione stabilisce che per il periodo di malattia o quarantena sotto controllo medico o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sia equiparato al periodo di ricovero ospedaliero di cui all'articolo 71, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, escludendo, dunque, che in tali casi possa ricorrere la decurtazione stipendiale.

Relazione tecnica

La disposizione non realizza oneri ulteriori a carico della finanza pubblica in quanto la misura è limitata all'assenza per malattia dovuta al coronavirus, patologia prima di oggi inesistente. Ne consegue che il primo periodo dell'articolo 71, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continuerà ad operare per tutte le altre patologie per le quali – a disciplina vigente – già trova applicazione. Pertanto, i risparmi derivanti dall'applicazione del citato articolo 71, continueranno a costituire economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e a concorrere per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio, per tutte le altre patologie.

<u> Art. 22</u>

(Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze nei procedimenti civili, penali, amministrativi e di competenza di ogni altra giurisdizione speciale) – SI RIMETTE ALLA VALUTAZIONE DELLA PCM

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili, amministrativi e di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti presso gli uffici giudiziari ubicati nelle Regioni cui appartengono i Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, ad eccezione delle udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni, nelle cause relative ad alimenti, nei procedimenti cautelari, in quelli per la nomina dell'amministratore di sostegno, di interdizione o di inabilitazione, di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea e di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nei procedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e, in genere, in quelli rispetto ai quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
- 2. Sino al 31 marzo 2020:
- a) nei procedimenti di cui al comma 1, con le eccezioni ivi previste, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nelle Regioni cui appartengono i Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020;
- b) in tutti i procedimenti civili, amministrativi e di competenza di ogni altra giurisdizione speciale, con le eccezioni di cui al comma 1, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.
- 3. In tutti i procedimenti civili, amministrativi e di competenza di ogni altra giurisdizione speciale sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 4. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
- 5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione

opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

- 6. Nei procedimenti civili, penali, amministrativi e di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti presso gli uffici giudiziari ubicati nelle Regioni cui appartengono i Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze.
- 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze nei processi penali pendenti negli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.
- 8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020:
- a) nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei medesimi distretti;
- b) in tutti i procedimenti penali sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.
- 9. Nei procedimenti penali in cui, alla data del 22 febbraio 2020, una delle parti o uno dei loro difensori è residente nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, sino alla data del 31 marzo 2020.
- 10. Nei procedimenti penali pendenti, quando una delle parti o uno dei loro difensori non presente all'udienza risulta residente in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, il giudice dispone d'ufficio il rinvio dell'udienza in data successiva al 31 marzo 2020.
- 11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare, nei procedimenti a carico di imputati minorenni e, in genere, quando è necessario procedere con la massima urgenza al compimento di atti del procedimento. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
- 12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, sino alla data del 31 marzo 2020 la partecipazione alle udienze relative ai procedimenti per i quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
- 13. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo è rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10.
- 14. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati nelle Regioni in cui si trovano i Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino alla data del 31 marzo 2020 i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente

della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 121 del 2018. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati in Regioni diverse da quelle indicate nel periodo precedente, si applicano le medesime disposizioni quando ai colloqui partecipano persone residenti o che esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.

15. Fermo quanto previsto dai commi precedenti, fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni giurisdizionali e di controllo, nonché presso le procure della Corte dei conti territorialmente competenti, sono sospese anche le attività istruttorie preprocessuali connesse ai processi contabili, nonché le attività consultive o di controllo, concernenti i Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, ovvero gli enti ivi aventi la sede legale, ovvero le persone ivi residenti alla data del 22 febbraio 2020. Tutti i termini che scadono, presso i medesimi

16. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 non si tiene conto del periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 marzo 2020. 17. In caso di aggiornamento dell'elenco dei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, ovvero di individuazione di altri Comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli ulteriori Comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del relativo provvedimento.

uffici della Corte dei conti, entro il 31 marzo 2020 sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1 aprile

Art. 23

(Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021.

Relazione illustrativa

La norma contiene una previsione di regime transitorio differendo al 15 febbraio 2021 l'operatività dell'obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, oltre che sui creditori pubblici qualificati, previsti, rispettivamente, dall'art. 14, comma 2, secondo periodo e terzo periodo (introdotto dal decreto correttivo) e dall'art. 15. Si tratta della segnalazione che ha per destinatari l'OCRI ed i medesimi organi di controllo societario in relazione a tutte le PMI (come definite dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 aprile 2005, ovverosia le imprese che: a) hanno meno di 250 occupati; b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro).

La disposizione si fa carico della preoccupazione segnalata da più parti di consentire una gestione efficiente delle procedure di allerta da parte degli OCRI. A questo fine si prevede una gradualità nell'avvio del sistema delle segnalazioni all'organismo, esonerando dall'assoggettamento a tale obbligo, per sei mesi, tutte le PMI che, anche a fronte dei danni economici derivanti dall'emergenza sanitaria, possano avere difficoltà ad implementare la norma. E' evidente che il differimento dell'entrata in vigore dell'obbligo di segnalazione all'OCRI previsto dall'art. 14, comma 2, secondo periodo, determina anche, in via riflessa, il differimento dell'operatività della causa di esonero da responsabilità prevista dal comma 3 del medesimo art. 14, che, coerentemente con quanto previsto dalla legge n. 155 del 2017, presuppone non solo l'avviso all'organo amministrativo, ma anche la tempestiva segnalazione all'organismo.

Relazione tecnica

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 24

(Misure urgenti relative al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019-2022)

- 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 100 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, e all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, sono ammessi con riserva a frequentare il corso di formazione specifica in medina generale, relativo al triennio 2019- 2022, anche i laureati in medicina e chirurgia, collocatisi utilmente in graduatoria, che non possono sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo a seguito di quanto disposto con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca in data 24 febbraio 2020.
- 2. L'abilitazione all'esercizio professionale di cui al comma 1, dovrà in ogni caso essere conseguita dai suddetti corsisti entro e non oltre la prima sessione utile di esami di Stato fissata dal Ministro dell'università e della ricerca. Fino al conseguimento della predetta abilitazione all'esercizio professionale, i suddetti corsisti non possono svolgere gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, né partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Relazione Illustrativa

La norma proposta, di particolare urgenza e necessità, scaturisce dall'esigenza, peraltro rappresentata anche dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, di consentire il regolare inizio del corso di formazione specifica in medicina generale, relativo al triennio 2019-2022, anche ai laureati in medicina e chirurgia che, a seguito della ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca in data 24 febbraio 2020, non possono sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, già calendarizzato dal suddetto Dicastero per il giorno 28 febbraio 2020. Infatti, la predetta ordinanza ha rinviato fino a data da destinarsi l'espletamento del suddetto esame di stato, determinando in tal modo un pregiudizio nei confronti dei soggetti interessati e, in particolare, dei laureati in medicina e chirurgia i quali, benché vincitori del concorso di formazione specifica in medicina generale espletatosi il 22 gennaio 2020, non possono iniziare il periodo formativo.

A tal fine, si prevede che i soggetti in questione collocatisi utilmente in graduatoria, sono ammessi con riserva a frequentare il corso di formazione specifica in medina generale, relativo al triennio 2019- 2022. Si prevede, altresì, che l'abilitazione all'esercizio professionale, dovrà in ogni caso essere conseguita dai suddetti corsisti entro e non oltre la prima sessione utile di esami di Stato fissata dal Ministro dell'università e della ricerca. Inoltre, fino al conseguimento della predetta abilitazione all'esercizio professionale, i suddetti corsisti non possono svolgere gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - relativi alle sostituzioni a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale nonché ai servizi di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica - né partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Con tale previsione, da un lato si garantisce il regolare avvio del periodo formativo e dall'altro, tenuto conto che i soggetti interessati non hanno ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale e, quindi, non sono ancora iscritti

all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, si garantisce a tutela della salute che gli stessi non svolgano autonomamente attività professionali.

Relazione Tecnica

Dalla norma proposta non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica avente unicamente lo scopo di consentire il regolare avvio delle attività del corso di formazione specifica in medicina generale.

Art. 25 (Carta della famiglia)

1. Per l'anno 2020, nelle regioni nel cui territorio è ricompreso quello dei comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, la carta della famiglia, di cui all'art. 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'art. 1, comma 487 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico.

2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020 si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 come sostituito dall'art. 1, comma 487 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Relazione illustrativa

La disposizione prevede che, per l'anno 2020, le famiglie residenti nelle regioni cui appartengono i comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus COVID -19, siano destinatarie della Carta della famiglia, istituita dall'art. 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 anche se nuclei familiari con un solo figlio a carico. Attualmente la disposizione prevede che la carta sia destinata alle famiglie con almeno 3 figli. Pertanto con la proposta in oggetto si vogliono agevolare tutte le famiglie che risiedono nella zona emergenziale derogando ai requisiti attualmente previsti.

La norma comporta oneri per il 2020 che sono coperti a valere sul per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 come sostituito dall'art. 1, comma 487 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Nota: la previsione non contiene una durata precisa, che andrà introdotta e coordinata con quella delle altre misure del decreto legge.

Art. 26

(Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1.Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze Armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato dell'articolo 6, primo comma, lettera z), e dell'art. 14, terzo comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell'articolo 181 del decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende.

Relazione illustrativa

L'intervento si rende necessario al fine di prevedere specifiche misure per la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle attività di contenimento della diffusione del COVID-19.

Ciò, in particolare, in quanto alcune ordinanze adottate da Regioni anche non interessate direttamente da episodi di contagio prevedono che soggetti di rientro da aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte di autorità sanitarie debbano osservare un periodo di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Tale misura di contenimento potrebbe, quindi, interessare anche il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con inevitabili ricadute sulla disponibilità operativa delle predette amministrazioni.

Per questi motivi, la disposizione è finalizzata a prevedere uniformi cautele volte a tutelare la salute del personale interessato secondo apposite linee guida adottate di comune intesa dalle Amministrazioni competenti.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le misure previste rientrano nella ordinaria attività delle strutture sanitarie delle Amministrazioni competenti.